

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 170</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, AMODEO, POTI**

*Presentata il 14 luglio 1983*

Concessione di un contributo a favore di associazioni  
che svolgono attività di promozione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato e integrato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, mentre scioglieva gli enti nazionali che si occupavano di assistenza e promozione sociale delle categorie di mutilati ed invalidi, riconosceva la validità delle associazioni di dette categorie e ne incoraggiava la trasformazione in associazioni private impegnando il Governo, se necessario, anche a concedere contributi statali per il raggiungimento dei fini specifici.

Accanto alle associazioni nate dalla trasformazione degli enti nazionali, ne esistono altre altrettanto meritevoli, per la opera svolta a favore dei propri associati,

di una sovvenzione statale. Nel 1981 è stata approvata la legge 27 aprile 1981, numero 190, che concedeva contributi statali ad alcune associazioni di categoria; questa legge ha suscitato notevoli riserve da parte di associazioni che si sono viste escluse dal finanziamento statale.

La Commissione interni di questa Camera all'unanimità ha approvato, in quella occasione, un ordine del giorno in cui invitava il Governo a non fornire solo un elenco di associazioni da finanziare, ma a presentare i criteri in base ai quali gli enti potessero accedere al finanziamento.

In carenza di un disegno di legge governativo abbiamo ritenuto di presentare una proposta di legge che indichi le condizioni per poter avere accesso al finanziamento statale.

L'articolo 1 stabilisce la possibilità delle associazioni di promozione e difesa sociale degli invalidi e mutilati di accedere al contributo dello Stato.

L'articolo 2 definisce quali sono le associazioni che possono usufruire del finanziamento.

L'articolo 3 stabilisce il requisito di dette associazioni e l'articolo 4 le modalità per l'accesso al finanziamento.

L'articolo 5 dispone i criteri per la ripartizione dei fondi e l'articolo 6 l'ammontare del finanziamento e la sua copertura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per l'anno 1984 e per gli anni seguenti, contributi in favore delle associazioni private che svolgono attività di promozione sociale e di tutela dei diritti degli associati.

### ART. 2.

Possono essere ammesse al contributo di cui al precedente articolo le associazioni privatizzate in seguito alla procedura prevista dagli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, nonché altre associazioni che abbiano analoghe finalità.

### ART. 3.

I requisiti per avere titolo alla concessione del contributo sono i seguenti:

a) regolarità della costituzione dell'ente e legittimità degli organi sociali ed amministrativi in carica:

b) diffusione dell'attività svolta sul territorio nazionale con una presenza minima di sedi regolarmente funzionanti in almeno sette regioni.

#### ART. 4.

Gli enti interessati devono presentare domanda di contributo entro il 30 aprile di ogni anno con allegati:

a) atti comprovanti la regolarità della costituzione dell'ente e la legittimità degli organi sociali ed amministrativi in carica;

b) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato;

c) copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo;

d) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento all'utilizzo degli eventuali fondi ricevuti dallo Stato;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi dell'ente nonché il numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo.

Per l'anno 1984 le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

L'entità del contributo per ciascuna associazione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio che ripartisce il 20 per cento del fondo complessivo in parti uguali tra le varie associazioni che hanno presentato regolare domanda e che posseggono i requisiti richiesti ed il rimanente in rapporto al numero delle loro sedi, al numero degli associati, nonché

all'attività svolta nell'anno precedente secondo il bilancio regolarmente approvato e pubblicato su almeno due giornali a diffusione nazionale.

Le associazioni che usufruiscono del contributo statale sono tenute ad utilizzarlo per fini di promozione sociale e tutela degli associati, con esclusione di qualsiasi altra attività di competenza delle regioni e dei comuni.

Ciascuna associazione destinerà il contributo alle sedi regionali e subregionali, trattenendo per il funzionamento degli uffici centrali una quota non superiore al 10 per cento.

#### ART. 6.

La quantificazione del contributo complessivo è determinata annualmente con la legge di bilancio in misura non inferiore ai 25 miliardi annui rivalutati ogni anno secondo l'indice di svalutazione della lira.

Per l'anno 1984 l'importo di 20 miliardi è iscritto a riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.